



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221 - Fax 0832-293005

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di “CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE- ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIENNIO 2018/2020 QUANTIFICAZIONE MONTE ORE – ANNO 2018”

Modulo I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione	L' Ipotesi di Contratto Collettivo è stata siglata in data 19 giugno 2018
Periodo temporale di vigenza	Triennio 2018/2020
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Delegato del Rettore: prof. Rossano Adorno Direttore Generale: dott. Donato De Benedetto Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU ed OO.SS.: FLC-CGIL – CISL/Scuola – FED. UIL Scuola RUA - FED. GILDA UNAMS Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU (a maggioranza)
Soggetti destinatari	Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato di categoria B-C-D
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	L'ipotesi di “Contratto” regola la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario per il triennio 2018/2020 e la quantificazione del monte ore per l'anno 2018
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Con nota prot. n. 80843 del 06/07/2018 è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dell'ipotesi di contratto integrativo, della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria. Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 -73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221 - Fax 0832-293005

	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31/1/2018 e con D.D. n. 50 dell'8/2/2018 è stato approvato il Piano integrato Università del Salento 2018-2020 .
		Sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
		Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha approvato il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2017, pubblicato il 25/06/2018.
Eventuali osservazioni		

Modulo II

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)

a) Illustrazione dell'articolato del contratto

Il “Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario - Triennio 2018/2020 - Quantificazione monte ore – anno 2018” è orientato a promuovere nell'Ateneo, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, un utilizzo contenuto del lavoro straordinario, atteso che detto istituto contrattuale non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, bensì per fronteggiare situazioni di emergenza. Il ricorso ad esso è, quindi, ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. La contrattazione di II livello in materia è prevista dall'art. 4, comma 2, lett. k), del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008, ai sensi del quale la contrattazione integrativa si svolge anche sui “criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 86 (Lavoro straordinario) tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti”. Tale disposizione continua a trovare applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.

Art. 1 – OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel presente Contratto sono dirette a regolamentare la ripartizione tra le strutture dell'Ateneo delle risorse, relative al triennio 2018/2020, di cui all'art. 86 [Lavoro



straordinario] del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008, la cui disciplina è esplicitamente richiamata dall'art. 63 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018. Il carattere triennale del presente Contratto scaturisce da quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 19/04/2018, ed è finalizzato a garantire maggiore trasparenza e tempestività in merito all'attuazione dell'istituto del lavoro straordinario.

Art. 2 – PRINCIPI

L'articolato fissa alcuni principi in ordine all'istituto del lavoro straordinario precisando:

- cosa deve intendersi per “lavoro straordinario”: il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l'orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali;
- che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto, in applicazione di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003;
- che le ore di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile della gestione del personale presso le varie strutture, nel limite del monte ore assegnato a ciascuna struttura, per essere compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL, previa verifica della sussistenza delle ragioni che rendono necessario il ricorso al lavoro straordinario, ragioni che devono trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio.

Art. 3 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA' – INCOMPATIBILITA'

La disposizione prevede un limite alla retribuzione del lavoro straordinario per coloro che, in orario di servizio, svolgono attività per le quali viene corrisposto, nel corso di ciascun anno, un compenso o un incentivo complessivamente superiore ad € 700,00 lordi. La norma precisa che nel limite non devono ricomprendersi le somme di salario accessorio corrisposte a valere sul Fondo costituito ex art. 63 CCNL 2016/2018. La norma specifica, altresì, che le ore eccedenti non retribuite vengono computate a titolo di riposo compensativo.

Art. 4 – LIMITI E DEROGHE

Al fine di favorire un utilizzo limitato dell'istituto del lavoro straordinario, il Contratto fissa il limite individuale di ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun dipendente fino ad un massimo di 180 ore all'anno, ad eccezione degli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione per i quali il limite annuo invalicabile è fissato a n. 300 ore.

Il Contratto, poi, stabilisce due regole specifiche e cioè:

- ✓ una deroga ai limiti fissati con delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore degli autisti, prevedendo la possibilità di corrispondere dei compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo del 50% del trattamento economico fondamentale;



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221 - Fax 0832-293005

- ✓ che il responsabile di struttura non può richiedere prestazioni di lavoro straordinario, eccezion fatta per gli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione, al dipendente che abbia una eccedenza oraria pari o superiore al limite delle 180 ore.

Per assicurare un opportuno monitoraggio sull'utilizzo del budget di riserva da parte delle organizzazioni sindacali, il Contratto prevede che, ad avvenuta liquidazione del budget di riserva, le stesse Rappresentanze sindacali di Ateneo siano informate in merito alle deroghe concesse.

Con riferimento alla disposizione contrattuale che fissa nei confronti degli autisti un limite individuale di fruizione del lavoro straordinario pari a n. 300 ore annuali, corre l'obbligo di segnalare che la definizione dei limiti individuali da parte dell'Accordo integrativo in esame discende dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, laddove è fissato un limite massimo individuale di 250 ore annuali "*in difetto di disciplina collettiva applicabile*".

L'ultimo comma dell'articolo in commento prevede, infine, che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5 del citato art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 nonché dall'art. 27 (*Conto ore individuale*), comma 1, del CCNL del 16/10/2008, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, disposte, autorizzate ed effettivamente prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura di appartenenza.

Art. 5 – CONTO ORE INDIVIDUALE

Il presente articolo, in virtù dell'art. 42, comma 3, lett. n), del nuovo CCNL, sottoscritto in data 19/4/2018, fissa un limite individuale, pari a n. 120 ore al 31/12 di ciascun anno, delle ore che possono confluire nel conto ore individuale. Tali ore devono, comunque, essere fruite entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Qualora quanto previsto non si verifichi, il dipendente perde il diritto ad usufruire di quanto eventualmente residua sul conto ore individuale eccedente le n. 50 ore, non fruite a titolo di riposo compensativo nel trimestre 1 gennaio/31 marzo e al netto delle ore di straordinario già autorizzate.

Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'articolato detta disposizioni in ordine alle modalità di utilizzazione dell'istituto del lavoro straordinario, evidenziando quali sono i compiti posti in capo all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo ed in capo ai Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture. Viene previsto, altresì, che i Responsabili della gestione del personale abbiano cura di assicurare la piena conoscenza a tutto il personale del monte ore disponibile per la struttura.

Art. 7 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE

L'articolo individua la modalità volta a determinare il monte ore complessivo a disposizione per ciascun anno per il lavoro straordinario, prendendo a riferimento convenzionalmente il costo di un'ora di straordinario riferita al personale di categoria D. Il monte ore complessivo per le prestazioni di lavoro straordinario è determinato sulla base delle risorse disponibili annualmente,



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221 - Fax 0832-293005

iscritte al “Fondo per il lavoro straordinario”. Viene, quindi, disciplinata la ripartizione di detto monte ore nel modo seguente:

- un monte-ore destinato a “servizi generali e necessità straordinarie”, pari a n. 900 ore, è riservato per fronteggiare situazioni eccezionali (attività di esami di Stato, di seggi elettorali, di custodia, di guida automezzi, di organizzazione di convegni e similari), la cui gestione è posta in capo al Direttore Generale.

La quota restante è così ripartita:

- a. 80% - c.d. *quota fissa* – alle strutture dell’Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al 70% del monte ore disponibile per il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell’anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale cifra viene quindi moltiplicata per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse;
- b. 20% (c.d. *quota variabile*) al “budget di riserva”, destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la “quota fissa” di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un’attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle OO.SS.

Si rappresenta come il ricorso al budget di riserva, pur essendo subordinato all’effettivo esaurimento del budget fisso assegnato a ciascuna struttura, deve essere adeguatamente motivato; non costituisce valido motivo ai fini dell’accesso al suddetto “budget di riserva” il generico riferimento alla carenza di organico.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – ANNO 2018

L’articolo individua l’ammontare delle risorse finanziarie che costituiscono il “Fondo per il lavoro straordinario” per l’anno 2018. A tal fine, pur rinviando a quanto specificamente esposto nella Relazione tecnico-finanziaria che accompagna l’ipotesi di Contratto in esame, si osserva che il budget di Ateneo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, per l’anno 2018, è pari ad € **138.844,64**. Detto importo risulta aumentato di € 1.394,02 per somme rivenienti dal “Fondo per lavoro straordinario” dell’anno 2017, rideterminato a consuntivo al fine di eliminare il metodo della “c.d. *semisomma*”, adeguandolo alla previsione di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Pertanto, le risorse effettivamente disponibili per l’anno 2018 risultano pari ad € **140.238,66**, al netto degli oneri a carico dell’ente. Il testo contrattuale elenca, quindi, le disposizioni normative che concorrono alla determinazione delle risorse iscritte al Fondo di cui trattasi.

Con lo stesso articolo le parti negoziali si sono determinate a stornare, per l’anno 2018, una somma pari al 32% delle risorse complessivamente disponibili dal “Fondo per il lavoro straordinario” al Fondo ex art. 63 CCNL del 19/04/2018 (*Fondo risorse decentrate per le categorie*



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 -73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221 - Fax 0832-293005

B, C e D), al fine di incrementare le disponibilità per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 64, comma 2, del medesimo CCNL.

Per effetto di questa decisione, quindi, le risorse che restano a disposizione per il finanziamento del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, sono pari ad € **95.362,29** (oltre gli oneri a carico dell'Ente).

Le parti convengono che per il triennio 2018/2020 il Direttore Generale possa detrarre dal "budget di riserva" (cd. quota variabile) n. 500 ore nel 2018, n. 400 ore nel 2019 e n. 300 ore nel 2020 da destinare al pagamento delle ore di lavoro straordinario "eccedente" al 31/12/2017. Tale disposizione richiede la presenza di esigenze eccezionali relative a situazioni contingenti di particolare urgenza che hanno generato lavoro straordinario che non è stato possibile retribuire a causa della limitatezza del monte ore disponibile. L'articolo prevede in capo al Direttore Generale il compito di verificare la sussistenza delle motivate esigenze. Solo successivamente il Direttore Generale potrà disporre il pagamento in favore dei dipendenti che, avendo cumulato al 31/12/2017 un credito orario superiore a 200 ore, abbiano recuperato, alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante riposi compensativi parte del predetto credito orario. Pertanto, il Direttore Generale, nei limiti della disponibilità complessiva delle ore previste nell'articolo in questione potrà procedere al pagamento in misura proporzionale alle ore effettivamente recuperate nell'anno. Si stabilisce, inoltre, che in ogni caso le ore liquidate non potranno essere superiori al numero delle ore recuperate.

Le parti convengono, altresì, che il credito orario eccedente alla data del 31/12/2017 sarà estinto in parte attingendo al budget di cui al comma precedente ed in parte mediante i piani individuali di recupero di cui alla direttoriale n. 138337 del 30/11/2017.

E' previsto nell'articolo che delle proprie determinazioni il Direttore Generale dia successiva informazione in sede di contrattazione integrativa in ordine alle modalità di utilizzo.

Art. 9 – NORME FINALI

L'articolo stabilisce l'impegno dell'amministrazione a inviare annualmente ai soggetti sindacali firmatari dell'Accordo apposita informativa in ordine all'attuazione dello stesso. Con tale articolo si conviene, inoltre, la validità triennale del Contratto, ferma restando la possibilità di una modifica del Contratto medesimo in seguito al sopravvenire di nuovo CCNL o di nuove disposizioni normative in materia.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Il presente Contratto si qualifica come "contratto integrativo stralcio" che disciplina il solo istituto contrattuale del lavoro straordinario. Pertanto, le risorse finanziarie, che in base alle disposizioni normative vigenti sono destinate a tale istituto, sono interamente utilizzate per lo scopo.

A tal fine si fa presente che il "Fondo per il lavoro straordinario" per l'anno 2018 è **pari ad € 138.844,64**. Detto importo è stato aumentato di € 1.394,02 per somme rivenienti dal Fondo per



UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 -73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293221 - Fax 0832-293005

lavoro straordinario dell'anno 2017, rideterminato a consuntivo al fine di eliminare il metodo della c.d. semisomma. Pertanto, le risorse effettivamente disponibili, risultano pari ad € **140.238,66**. Dette risorse sono state così utilizzate:

- ✓ € **44.876,37** (oltre gli oneri a carico dell'Ente) sono stornati dal "Fondo per il lavoro straordinario" al Fondo ex art. 63 del CCNL del 19/4/2018, relativo all'anno 2018, al fine di incrementare le disponibilità per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 64, comma 2, del medesimo CCNL;
- ✓ € **95.362,29** (oltre gli oneri a carico dell'Ente) sono destinati a finanziare il lavoro straordinario relativo all'anno 2018.

c) Effetti abrogativi impliciti

Come già evidenziato in sede di illustrazione dell'articolato del contratto in esame, l'Accordo si applica ad un arco temporale triennale (Triennio 2018/2020).

d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

L'istituto disciplinato dal presente "Accordo" non è riconducibile nell'ambito degli strumenti finalizzati a premiare il merito e le professionalità di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, per cui deve considerarsi svincolato dal sistema di valutazione finalizzato alla corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa. Pur tuttavia si tratta sempre di un istituto contrattuale che consente l'attribuzione di un trattamento economico accessorio a fronte di una prestazione lavorativa resa oltre il normale orario di lavoro, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001.

e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

Il ricorso allo strumento del lavoro straordinario, nella misura in cui consente di fronteggiare esigenze lavorative eccezionali e/o urgenti alle quali non può farsi fronte con una diversa organizzazione del lavoro ovvero con una diversa utilizzazione della forza lavoro esistente, implicherà conseguentemente il mantenimento del livello standard dei servizi offerti all'utenza, assicurando così la continuità ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Lecce, 06/07/2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (dott. Donato De Benedetto)

IL RETTORE
f.to (prof. Vincenzo Zara)